

SORVEGLIANZA SANITARIA AGENTI FISICI

Quali sono gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali NON è previsto dal punto di vista legislativo un "Capo specifico"?

Allo stato attuale non sussiste l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti agli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico all'interno del Titolo VIII del DLgs.81/2008, vale a dire **infrasuoni, ultrasuoni, radiazioni ottiche artificiali (originate da attività di saldatura, fusione metalli, etc.) e microclima.**

La sorveglianza sanitaria, peraltro, può essere attivata, con riferimento all'art. 41, comma 1, lettera b, del DLgs.81/2008, da una specifico richiesta del lavoratore al medico competente (ove già presente in azienda) nel momento in cui il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

Tali considerazioni sono valide anche per le radiazioni ottiche naturali (esposizione alle radiazioni solari), escluse dal campo di applicazione dell'intero Titolo VIII.

Sebbene però la normativa non preveda un obbligo, quando i lavoratori sono già sottoposti a tale sorveglianza per altri rischi, è opportuno che il medico competente tenga in considerazione anche quello derivante da tutti gli agenti fisici presenti in azienda.

